

Il Segretario Generale
D.ssa Immacolata CASTALDO



COMUNE DI ALATRI

Provincia di Frosinone

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA
DISCIPLINA DELLO SVOLGIMENTO
DELLE ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE
DI ALIMENTI E BEVANDE.**

ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE E PRINCIPI GENERALI

1. Il presente Regolamento disciplina l'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande in attuazione della Legge Regionale del Lazio n. 21 del 29/11/2006 e successive modificazioni, del Regolamento Regionale del 19.01.2009 n. 1 e degli indirizzi regionali per la determinazione dei criteri comunali di sviluppo dei pubblici esercizi, approvati dalla Giunta Regionale del Lazio con deliberazione del 25 luglio 2007 n.563.

2. Il Regolamento disciplina:

- a) i criteri comunali per il rilascio delle autorizzazioni all'apertura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande;
- b) l'orario minimo e massimo di apertura e chiusura al pubblico degli esercizi di somministrazione e degli esercizi che svolgono attività di intrattenimento musicale e danzante, congiuntamente a quella di somministrazione;
- c) i criteri per le occupazioni del suolo pubblico da parte degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.

ART. 2 – TIPOLOGIA DEGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

1. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono costituiti da un'unica tipologia, così definita: esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione.

2. Al fine di prevenire o limitare conseguenze dannose, collegate alla somministrazione di alcolici in relazione a particolari situazioni di tempo e di luogo, in relazione a comprovate esigenze di interesse pubblico, il Comune di Alatri, mediante apposite ordinanze Sindacali, può interdire l'attività di somministrazione di bevande alcoliche, con le seguenti modalità:

- a. come disposizione generale per tutti gli esercizi pubblici di un'area;
- b. come prescrizione temporanea o permanente per determinati esercizi;
- c. in particolari occasioni o in determinate fasce orarie.

3. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande hanno facoltà di vendere per asporto i prodotti oggetto della loro attività.

ART. 3 - PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E DI BEVANDE

Il Comune di Alatri, tenuto conto delle direttive impartite dalla Regione Lazio per il rilascio delle autorizzazioni agli esercizi di somministrazione di alimenti e di bevande, individua sul territorio comunale due zone, così distinte:

ZONA A) CENTRO STORICO

ZONA B) ALTRE ZONE

La zona A) comprende il centro storico entro le mura, storicamente racchiuso dai seguenti capisaldi: Porta San Francesco, Porta San Benedetto, Porta San Pietro, Porta Portati e Porta San Nicola.

La zona B) è, invece, riferita alle altre zone escluse dalla ZONA A).

La distinzione tra ZONA A e ZONA B è dovuta a differenti requisiti e criteri richiesti per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

I criteri e requisiti anzidetti vengono così distinti:

| | | | |
|----------|----------------|----------|------------------------------|
| A | CRITERI | e | REQUISITI STRUTTURALI |
| B | CRITERI | e | REQUISITI SOGGETTIVI |
| C | CRITERI | e | REQUISITI DI QUALITA' |

ART. 4 - OBIETTIVI DEI CRITERI E REQUISITI

- A) I criteri ed i requisiti strutturali sono finalizzati al perseguimento dei seguenti obiettivi:
- 1 Incentivare attività con struttura maggiore;
 - 2 Favorire attività che offrono maggiore comodità ai clienti;
 - 3 Incentivare nuove tecnologie e servizi comunali;
 - 4 Favorire l'accessibilità all'area di svolgimento dell'attività con la disponibilità di aree a parcheggio;
- B) I criteri ed i requisiti professionali sono finalizzati al perseguimento dei seguenti obiettivi:
- 1 Incentivare esercizi che assicurano attività continuativa;
 - 2 Favorire attività con professionalità aggiuntive;
 - 3 Favorire attività legate alle politiche giovanili;
 - 4 Favorire attività che incentivano i clienti stranieri;
- C) I criteri ed i requisiti di qualità sono finalizzati al perseguimento dei seguenti obiettivi:
- 1 Incentivare la certificazione di qualità;
 - 2 Premiare la comunicazione;
 - 3 Favorire attività particolarmente attente al servizio.

ART. 5 - TABELLE DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI

| PUNTEGGIO ZONA A) Centro Storico | PUNTEGGIO ZONA B) Altre Zone | A) CRITERI e REQUISITI STRUTTURALI |
|---|------------------------------------|---|
| 6 | 4 | Superficie di somministrazione di almeno 1,5 mq per ogni posto a sedere |
| 2 | 1 | Disponibilità di parcheggi auto su area privata o pubblica ma adiacente e/o nelle vicinanze del locale a distanza di massimo 50 mt. (2 o 1 punto per ogni stallo) <i>Punteggio massimo attribuibile 10</i> |
| 2 | 2 | Sala distinta per fumatori |
| 2 | 1 | Apertura in locali con destinazione d'uso commerciale ma non occupati da almeno 6 mesi |
| 2 | 1 | Servizi igienici a disposizione dei clienti distinti per uomo e donna |
| 2 | 2 | Servizi igienici a disposizione dei clienti adeguati per portatori di handicap |
| 3 | 2 | Apertura di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande in una strada e/o vicolo ove non sono presenti altri esercizi di somministrazione autorizzati |
| 3 | 2 | Insonorizzazione dei locali |
| 3 | 2 | Locali climatizzati |
| 3 | 2 | Utilizzo di pannelli fotovoltaici |

| PUNTEGGIO ZONA A) Centro Storico | PUNTEGGIO ZONA B) Altre Zone | B) CRITERI e REQUISITI PROFESSIONALI |
|---|---|---|
| 2 | 2 | Avere frequentato con esito positivo un corso di aggiornamento professionale in materia enogastronomica relativo alla somministrazione di alimenti e bevande, in aggiunta al titolo che documenta il possesso del requisito professionale necessario per esercitare l'attività. <i>Punteggio assegnato per ogni addetto ulteriore rispetto all'eventuale preposto.</i> |
| 2 | 2 | Aver esercitato in proprio, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, in aggiunta al titolo che documenta il possesso del requisito professionale necessario per esercitare l'attività. <i>Punteggio assegnato per ogni addetto ulteriore rispetto all'eventuale preposto.</i> |
| 2 | 2 | Aver prestato la propria opera, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, presso imprese esercenti l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato addetto alla somministrazione o in qualità di socio lavoratore di cooperativa o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata da iscrizione INPS, in aggiunta al titolo che documenta il possesso del requisito professionale necessario per l'attività. <i>Punteggio assegnato per ogni addetto ulteriore rispetto all'eventuale preposto.</i> |
| 2 | 2 | Attestato di qualifica di partecipazione a corsi professionalizzanti nel settore alimentare organizzati da organizzazioni di categoria o enti pubblici o soggetti autorizzati. <i>Punteggio assegnato per ogni addetto.</i> |
| 2 | 1 | Attestato di sommelier (titolare o addetto) |
| 2 | 1 | Assunzione di personale disoccupato da almeno 24 mesi con obbligo di formazione professionale entro 12 mesi dalla data di assunzione. |
| 2 | 1 | Diploma di assaggiatore olio extra vergine di oliva, conseguito al termine del corso organizzato da associazioni/enti riconosciuti (titolare o addetto) |
| 2 | 1 | Conoscenza di almeno una lingua straniera da parte del richiedente, documentata con titolo di studio (liceo linguistico o equipollente) o prestazioni lavorative documentate, svolte all'estero, per periodi non inferiori a due anni. |
| 2 | 1 | Imprenditoria giovanile (età inferiore ai 35 anni del titolare nelle imprese individuali o del L.R. in tutte le società, nonché della maggioranza dei soci per le s.n.c., della maggioranza dei soci accomandatari per le s.a.s., della maggioranza dei componenti dei C.d.A. e dei possessori della maggioranza del capitale sociale per le società di capitali, della maggioranza dei componenti dei C.d.A. e della maggioranza dei soci per le società cooperative) |
| 2 | 1 | Imprenditoria femminile (sesso femminile del titolare nelle imprese individuali o familiari o del legale rappresentante) |
| 2 | 1 | Assenza di titolarità di altri esercizi di somministrazione nel territorio comunale |
| 2 | 2 | Dichiarazione di impegno alla pubblicizzazione delle iniziative dell'amministrazione Comunale e/o diffusione di informazioni di interesse per la collettività mediante apposite strutture, depliant, materiale illustrativo nel rispetto delle indicazioni, impartite dall'Amministrazione Comunale. |
| 3 | 1 | Apertura annuale (apertura minima di 330 giorni/anno – sono escluse dal conteggio eventuali chiusure infrasettimanali) |
| 3 | 1 | Apertura settimanale di almeno 60 ore |

| ZONA A) Centro Storico | ZONA B) Altre Zone | C) CRITERI e REQUISITI DI QUALITA'. |
|---------------------------|-----------------------|--|
| 3 | 2 | Certificazione di qualità dei servizi offerti secondo standard riconosciuti ISO. |
| 3 | 2 | Menu a disposizione del cliente o elenco dei prodotti offerti, tradotti anche in altre lingue |
| 3 | 2 | Divise per il personale |
| 2 | 1 | Menu con piatti/prodotti tipici locali |
| 2 | 2 | Carta dei vini con almeno due denominazioni prodotte da aziende della Provincia di Frosinone |
| 3 | 3 | Adesione formale alle iniziative del Comune di Alatri, della Provincia di Frosinone e della Regione Lazio. |
| 4 | 2 | Apertura per almeno 15 giorni nel mese di Luglio e Agosto. |
| 2 | 2 | Somministrazione di menù per celiaci e diabetici. |
| 3 | 1 | Servizio di recapito a domicilio. |

Ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti di qualità richiesti, coloro i quali intendono ottenere autorizzazione per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande dovranno dimostrare, anche mediante certificazione sostitutive, il raggiungimento dei seguenti punteggi minimi per ogni categoria di requisiti, secondo lo schema di seguito indicato:

| | Criteria e requisiti strutturali | Criteria e requisiti professionali | Criteria e requisiti di qualità |
|--------|----------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| ZONA A | 15 | 15 | 10 |
| ZONA B | 15 | 15 | 10 |

ART. 6 ATTIVITA' ESCLUSE DAI CRITERI DI PROGRAMMAZIONE

Sono esclusi dai criteri di programmazione, di cui all'articolo precedente, per espressa previsione della Legge Regionale, le attività di somministrazione di alimenti e bevande che vengano svolte:

- congiuntamente ad altra attività prevalente, quale quella di spettacolo, intrattenimento, svago, sport, cultura, avente carattere non occasionale o stagionale; l'attività congiunta si intende prevalente nei casi in cui la superficie dei locali utilizzati per essa è pari ad almeno tre quarti della superficie della struttura complessivamente a disposizione per lo svolgimento delle attività, esclusi magazzini, depositi, uffici e servizi igienici; non costituisce attività di intrattenimento e svago la semplice musica di accompagnamento anche se eseguita dal vivo;
- in locali situati all'interno delle aree di servizio delle strade extraurbane principali e delle autostrade aventi una superficie di somministrazione inferiore a 250 metri quadrati, in conformità alle leggi regionali vigenti in materia di distribuzione dei carburanti;
- al domicilio del consumatore;

- d) in locali non aventi accesso diretto dalla pubblica via situati all'interno degli alberghi, relativamente alle prestazioni rese agli alloggiati ed ai loro ospiti;
- e) in altri complessi ricettivi, relativamente alle prestazioni rese agli alloggiati ed ai loro ospiti;
- f) in locali situati all'interno di porti, aeroporti e stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime;
- g) nelle mense aziendali a favore dei dipendenti da amministrazioni, enti e imprese pubbliche e private;
- h) in scuole, ospedali, comunità religiose, stabilimenti militari, delle forze di polizia e del corpo nazionale dei vigili del fuoco, strutture di accoglimento per immigrati, rifugiati e profughi ed altre simili strutture di accoglienza e sostegno;
- i) nei mezzi di trasporto pubblico;
- l) in locali situati all'interno delle strutture di vendita di cui all'articolo 24, comma 1, lettere b) e c) della l.r. 33/1999 e successive modifiche;
- m) in locali situati all'interno dei mercati all'ingrosso previsti dalla legge regionale 7 dicembre 1984, n. 74 (Norme per la disciplina dei mercati all'ingrosso) e successive modifiche ;
- n) mediante distributori automatici posti in locali non a ciò esclusivamente destinati;
- o) nelle imprese agrituristiche così come definite dalla legislazione vigente.

ART. 7 – REQUISITI PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E DI BEVANDE

1. Lo svolgimento dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande è subordinato al possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:

- a) avere frequentato con esito positivo appositi percorsi formativi, denominati percorsi integrati assistiti, analoghi a quelli previsti dall'articolo 5 della l. r. 33/1999, come da ultimo modificato dall'articolo 111 della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4, ovvero un corso professionale per la somministrazione di alimenti e bevande istituito o riconosciuto da un'altra regione o dalle Province autonome di Trento e Bolzano ovvero essere in possesso di un diploma di scuola alberghiera o titolo equipollente legalmente riconosciuto;
- b) avere prestato la propria opera, per almeno due anni continuativi nell'ultimo quinquennio, presso imprese esercenti la somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato addetto alla somministrazione o, se trattasi di coniuge, parente o affine entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare comprovata dall'iscrizione all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) o, se trattasi di socio di società a responsabilità limitata, aver prestato la propria opera, per almeno due anni continuativi nell'ultimo quinquennio, in ambito aziendale con carattere di abitudine e prevalenza;
- c) essere stato iscritto al registro esercenti il Commercio, di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426 (Disciplina del Commercio) e successive modifiche, per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico o alla sezione speciale del medesimo registro per la gestione di impresa turistica.

2. In caso di società, associazione od organismi collettivi, il possesso dei suddetti requisiti professionali è richiesto al legale rappresentante o ad altra persona delegata all'attività di somministrazione.

ART. 8 – OBBLIGHI PER GLI ESERCENTI ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

1. Oltre al rispetto dei requisiti professionali, di cui all'articolo precedente, l'attivazione e l'esercizio dell'attività è subordinato al rispetto delle vigenti norme, prescrizioni, autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico – sanitaria, di inquinamento acustico, di destinazione d'uso dei locali e degli edifici, di sicurezza e di prevenzione degli incendi e, qualora trattasi di esercizi aperti al pubblico, di sorvegliabilità, ai sensi del D.M. 17 dicembre 1992, n. 564, come modificato dal D.M. 5 agosto 1994, n. 534.

ART. 9 – AUTORIZZAZIONE ALL'APERTURA DEGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE.

1. La richiesta di autorizzazione all'apertura di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande è presentata al Settore Attività Economiche e Produttive.

2. Conformemente all'articolo 4 del Regolamento della Giunta Regionale del Lazio n. 1, le richieste di apertura - debitamente sottoscritte - dovranno indicare:

- a) generalità del richiedente (o del legale rappresentante nel caso di società, associazione o altro organismo collettivo) ;
- b) indicazione dell'ubicazione del locale con riferimento anche alle **ZONE di cui all'articolo 3 del presente Regolamento;****
- c) attestazione della disponibilità dei locali in cui si intende svolgere l'attività (comunque presentabile fino a dieci giorni prima dell'inizio dell'attività)
- d) indicazione dell'attività di somministrazione che si intende svolgere, in relazione alle caratteristiche igienico - sanitarie del locale;
- e) numero di iscrizione al registro delle imprese presso la Camera di Commercio competente per territorio;
- f) il possesso dei requisiti professionali per lo svolgimento dell'attività;
- g) l'indicazione di eventuale preposto all'attività di somministrazione, in possesso dei requisiti professionali richiesti (indicazione comunque presentabile fino a dieci giorni prima dell'inizio dell'attività);
- h) certificato di prevenzione incendi (ove necessario e comunque presentabile fino a dieci giorni prima dell'inizio dell'attività);
- i) l'avvio degli adempimenti in materia igienico - sanitaria;
- j) la conformità dei locali ai regolamenti di polizia urbana e di igiene pubblica, ai regolamenti edilizi e agli strumenti urbanistici, nonché alle norme in materia di inquinamento acustico e a quelle relative alle condizioni di sicurezza e sorvegliabilità;
- k) *tabella esplicativa e dettagliata indicante il punteggio raggiunto dall'attività con riferimento alle singole voci dei singoli criteri, descritti dall'articolo 5 del presente Regolamento;***

3. Qualora, entro novanta giorni dalla presentazione della domanda di rilascio dell'autorizzazione, attestata dal protocollo del Comune, non venga comunicato al richiedente il provvedimento di diniego la domanda si intende accolta.

4. Il permanere dei requisiti di qualità minimi dovrà essere garantito nella fase di apertura, nel corso dell'esercizio dell'attività ed anche in caso di trasferimento dell'attività stessa nell'ambito della medesima zona o in zona diversa. Ai fini della verifica dei requisiti, oltre agli ordinari strumenti di vigilanza e controllo, l'Amministrazione potrà richiedere la presentazione, anche con periodicità annuale di dichiarazioni, certificazioni e richieste di copie di documenti. Nel caso del venir meno dei requisiti qualitativi minimi, che hanno permesso il rilascio dell'autorizzazione, l'Amministrazione, anche a seguito di verifiche, attiverà la seguente procedura:

- comunicazione dell'avvio del procedimento, finalizzato alla pronuncia di sospensione e/o di decadenza dal titolo autorizzatorio, secondo le disposizioni, di cui all'art. 15 della Legge Regionale del Lazio n. 21/2006, assegnando all'interessato un termine non inferiore a 30 giorni per l'adeguamento;
- provvedimento di sospensione e/o decadenza, a seconda della gravità dei casi, dal titolo autorizzatorio, in caso di mancato adeguamento entro il termine assegnato.

5. Il Comune di Alatri provvederà ad accertare l'adeguata sorvegliabilità del pubblico esercizio, anche nel caso di locali, oggetto di ampliamento o di modifiche strutturali.

6. L'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande è rilasciata a tempo indeterminato e si riferisce esclusivamente ai locali ed alle aree in essa indicati.

7. Le istanze per il rilascio dell'autorizzazione all'apertura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono esaminate secondo l'ordine di presentazione.

8. L'Ufficio competente predispose apposita modulistica per la richiesta di autorizzazione all'esercizio dell'attività di cui al presente articolo.

ART. 10 – DICHIARAZIONE DI INIZIO ATTIVITA' RELATIVE AD ATTIVITA' ESCLUSE DAI CRITERI DEI COMUNI.

1. Per gli esercizi esclusi dai criteri di programmazione ed indicati dall'art. 6 comma 1 lettere a), b), c), f), g), h), i), l) e m) del presente Regolamento, l'attività è subordinata alla presentazione di una dichiarazione di inizio attività, secondo le disposizioni dell'articolo 19 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni.

2. Per l'esercizio dell'attività di somministrazione mediante distributori automatici posti in locali non a ciò esclusivamente destinati, di cui all'articolo 6 comma 1 lettera n) della Legge Regionale del Lazio n. 21/2006 e successive modificazioni, l'attività è subordinata alla presentazione di specifica comunicazione.

3. L'Ufficio competente predispose apposita modulistica per le attività di cui al presente articolo.

ART. 11 – AUTORIZZAZIONI STAGIONALI E TEMPORANEE

a) STAGIONALI

1. Per attività di somministrazione di alimenti e bevande in forma stagionale, si intende l'attività svolta per uno o più periodi, di durata non inferiore a 30 giorni e non superiore a 180 giorni.

L'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande in forma stagionale è soggetto ad autorizzazione amministrativa. Tale autorizzazione non può essere trasformata nell'autorizzazione di cui all'articolo 9 del presente Regolamento.

7. L'Ufficio competente predispose apposita modulistica per le attività di cui al presente articolo.

b) TEMPORANEE

1. In occasione di fiere, feste, mercati o altre riunioni straordinarie di persone, il Settore Attività Economiche e Produttive può rilasciare l'autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande, secondo le modalità dell'articolo 9 del presente Regolamento, ma senza il necessario rispetto dei criteri di programmazione di cui agli articoli 3, 4 e 5 del presente Regolamento.

2. Tale attività temporanea può essere svolta soltanto per il periodo di svolgimento delle predette manifestazioni e per i locali o i luoghi cui si riferisce.

3. I soggetti che svolgono attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande sono tenuti al possesso dei requisiti morali ed al rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico - sanitaria e di inquinamento acustico, nonché delle norme in materia di sicurezza e prevenzione incendi e, qualora trattasi di esercizi aperti al pubblico, di sorvegliabilità.

4. Nel caso di manifestazioni in ambito religioso, benefico, solidaristico, sociale o politico, non sono richiesti i requisiti professionali.

5. Le autorizzazioni alla somministrazione di alimenti e bevande temporanee non possono avere una durata superiore a giorni trenta consecutivi e, al medesimo organizzatore, non può essere rilasciata un'ulteriore autorizzazione temporanea nello stesso luogo e/o con l'utilizzo delle medesime strutture prima di giorni novanta dalla data di scadenza della precedente autorizzazione.

6. Le attività di somministrazione svolte in forma occasionale e completamente gratuite non sono soggette ad autorizzazione o a denuncia di inizio attività, salvo il rispetto delle norme igienico - sanitarie.

7. L'Ufficio competente predispose apposita modulistica per le attività di cui al presente articolo.

ART. 12 - SOSPENSIONE, DECADENZA E REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE

L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande è sospesa:

1. per un periodo non inferiore a cinque giorni e non superiore a quindici giorni, in caso di recidiva per il mancato rispetto dei turni stabiliti nei programmi predisposti dal comune;
2. per un periodo non inferiore a tre giorni e non superiore a dieci giorni, in caso di recidiva per il mancato rispetto dei limiti di orario stabiliti nei programmi predisposti dal comune;
3. per un periodo non inferiore a cinque giorni e non superiore a dieci, in caso di recidiva per il mancato rispetto delle disposizioni relative alla pubblicità sui prezzi.

L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande è dichiarata decaduta;

- a) quando il titolare dell'autorizzazione, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza, non attivi l'esercizio entro un anno dalla data del rilascio dell'autorizzazione stessa o sospenda l'attività per un periodo superiore a un anno;
- b) quando il titolare dell'autorizzazione non risulti più in possesso dei requisiti professionali;
- c) quando venga meno la sorvegliabilità dei locali o la loro conformità alle norme urbanistiche, sanitarie, di sicurezza e di prevenzione incendi;
- d) quando venga meno l'effettiva disponibilità dei locali nei quali si esercita l'attività e non venga richiesta, da parte del titolare, l'autorizzazione al trasferimento in una nuova sede nel termine di sei mesi, salvo proroga in caso di comprovata necessità e previa motivata istanza;
- e) quando, nel caso di subingresso, non si avvii o non si prosegua l'attività secondo le modalità previste all'articolo 14 della Legge Regionale n.21/06 e nel termine di cui alla lettera a) del presente comma.

L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande è revocata nei seguenti casi:

- a) quando il titolare dell'autorizzazione non osservi i provvedimenti di sospensione;
- b) quando il titolare dell'autorizzazione non ripristini i requisiti ed i criteri di qualità, attestati in fase di richiesta;
- c) negli altri casi previsti dalla legge;

ART. 13 – ESERCIZIO DI ATTIVITA' ACCESSORIE

1. Fermo restando il rispetto delle disposizioni previste dalle leggi di settore, il rilascio di autorizzazioni all'esercizio della somministrazione di alimenti e bevande abilita all'installazione e all'uso di apparecchi radiotelevisivi e di impianti in genere utilizzati per la diffusione sonora e di immagini, a condizione che i locali non siano appositamente allestiti in modo da configurare lo svolgimento di un'attività di pubblico spettacolo o di intrattenimento.

2. Le suddette autorizzazioni abilitano, inoltre, all'effettuazione di piccoli trattenimenti musicali senza ballo, dove la clientela acceda per la consumazione, senza l'apprestamento di elementi atti a trasformare l'esercizio in locale di pubblico spettacolo o trattenimento e senza il pagamento di biglietto di ingresso o aumento nei costi delle consumazioni.

3. Sono da intendersi inclusi nella definizione di piccoli trattenimenti musicali senza ballo:

- l'effettuazione di spettacoli, ovvero di divertimenti, attrazioni, cui il pubblico assiste in forma prevalentemente passiva e consistenti in rappresentazioni musicali, nell'esposizione di opere artistiche, nella presentazione di libri, nell'effettuazione di conferenze e di manifestazioni similari;
- l'effettuazione di trattenimenti, ovvero di divertimenti, attrazioni, cui il pubblico può attivamente partecipare, fatta salva l'esclusione di trattenimenti danzanti.

4. E' comunque fatto salvo il rispetto delle disposizioni vigenti, in particolare per la normativa in materia di sicurezza, di prevenzione incendi e di inquinamento acustico.

ART. 14 - ORARI DEGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

1. Con provvedimento Sindacale, previo parere delle organizzazioni dei pubblici esercizi e delle organizzazioni sindacali, maggiormente rappresentative a livello provinciale, nonché delle organizzazioni dei consumatori, il Comune di Alatri determina l'orario minimo e massimo di apertura e chiusura al pubblico degli esercizi di somministrazione, nell'ambito di una fascia oraria compresa tra un minimo di sei ore ed un massimo di diciotto ore.

2. Gli orari di apertura e chiusura al pubblico degli esercizi di somministrazione, compresi quelli in cui vengono svolte congiuntamente attività di vendita di beni e servizi, sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti entro il limite minimo e massimo stabilito dal comune, che può differenziarlo in ragione delle caratteristiche e specificità delle zone considerate, nel rispetto dei contratti collettivi di lavoro di primo e secondo livello relativi al personale dipendente impiegato, con particolare riguardo alla salvaguardia del diritto al riposo settimanale contrattualmente sancito. Gli esercizi di somministrazione possono osservare uno o più riposi settimanali con espressa indicazione nel cartello di cui al comma 3.

3. I titolari degli esercizi di somministrazione hanno l'obbligo di comunicare al comune l'orario adottato e renderlo pubblico con l'esposizione di un apposito cartello ben visibile.

4. Nell'ambito della fascia oraria prevista dai commi 1 e 2 i titolari degli esercizi di somministrazione possono effettuare la chiusura intermedia a condizione che l'orario di attività non sia inferiore all'orario minimo stabilito dal comune.

ART. 15 – CHIUSURA TEMPORANEA DEGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

1. La chiusura temporanea degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande è comunicata al pubblico mediante l'esposizione di apposito cartello leggibile dall'esterno e, se di durata superiore a trenta giorni consecutivi, anche al Comune di Alatri.

2. Il Comune di Alatri, al fine di assicurare all'utenza idonei livelli di servizio, può predisporre, sentite le associazioni di categoria del commercio, del turismo e dei servizi, le associazioni dei consumatori e le organizzazioni sindacali più rappresentative a livello provinciale, programmi di apertura per turno degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

3. Gli esercenti sono tenuti ad osservare i turni predisposti e a rendere noto al pubblico, anche durante il periodo di chiusura, il proprio turno, mediante l'esposizione di un apposito cartello leggibile all'esterno dell'esercizio.

4. Gli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande possono, a discrezione del titolare, osservare una o più giornate di riposo settimanale, che devono essere chiaramente indicate nel cartello di esposizione degli orari.

ART. 16 – PUBBLICITA' DEI PREZZI

1. I prezzi dei prodotti destinati alla somministrazione devono essere resi noti al pubblico con le seguenti modalità:

- a) mediante esposizione, all'interno del locale, di apposita tabella in tutti i casi di somministrazione di alimenti e bevande, ivi comprese le attività di ristorazione;
- b) mediante esposizione della tabella anche all'esterno del locale o comunque in maniera tale che sia leggibile dall'esterno dello stesso, limitatamente alle attività di ristorazione con esclusione della carta dei vini.

2. Nel caso di somministrazione di alimenti e bevande con formule a prezzo fisso è vietata l'applicazione di costi aggiuntivi per il servizio, il coperto, le bevande e quant'altro non sia compreso nell'offerta al pubblico ed appositamente pubblicizzato nell'offerta medesima.

3. Qualora il servizio di somministrazione sia effettuato al tavolo, la tabella od il listino dei prezzi deve essere posto a disposizione dei clienti prima dell'ordinazione e deve indicare l'eventuale componente del servizio con modalità tali da rendere il prezzo chiaramente e facilmente comprensibile al pubblico. E' inoltre fatto divieto di applicare costi aggiuntivi per il coperto.

4. Il titolare dell'esercizio di somministrazione deve rendere noti al pubblico i prezzi dei prodotti destinati alla vendita per asporto, ovunque collocati, mediante cartello o altro mezzo idoneo allo scopo.

ART. 17 CRITERI IN MATERIA DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO

1. La concessione a titolo oneroso di aree pubbliche o private sottoposte a servitù pubblica, al fine di effettuare attività di somministrazione di alimenti e bevande, deve essere contigua all'esercizio di somministrazione del concessionario.

2. Preliminarmente al rilascio delle concessioni sulle aree anzidette, il Responsabile del Settore Attività Economiche e Produttive, anche sulla base di indirizzi politico - amministrativi espressi dalla Giunta Comunale, verificherà il mantenimento dell'equilibrio tra lo svolgimento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande e le esigenze di tutela delle aree di particolare valenza storica, artistica ed architettonica, con particolare riguardo alla Zona A definita dal presente Regolamento.

3. Le occupazioni, di cui al presente articolo, potranno, altresì, essere vietate o sottoposte a particolari limitazioni per motivi di viabilità, di carattere igienico - sanitario o per altri motivi di pubblico interesse.

4. Le concessioni per l'occupazione del suolo pubblico potranno essere revocate in ipotesi di :

- commissione della medesima violazione nell'arco di 180 giorni, anche se si è proceduto al pagamento in misura ridotta della violazione, ai sensi dell'articolo 16 della Legge 24 novembre 1981 n. 689 e successive modificazioni;
- per sopravvenute ragioni di interesse pubblico.

ART. 18 – SANZIONI

1. Chiunque svolge l'attività di somministrazione di alimenti e bevande senza le prescritte autorizzazioni, o quando queste sono decadute o sospese, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 3.000,00 a € 10.000,00

2. Chiunque violi le disposizioni relative alla pubblicità sui prezzi è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 2.500,00 a € 7.500,00.

3. In caso di particolare gravità o recidiva, il Sindaco può, inoltre, disporre la sospensione dell'esercizio fino a 10 giorni.

6. Il Comune di Alatri provvede all'irrogazione e alla riscossione delle sanzioni di cui al presente articolo.

ART. 19 - RINVIO

Per quanto non previsto nel presente Regolamento si fa espresso rinvio alle Leggi vigenti in materia, con specifico riguardo al Testo unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931 n. 773, alla Legge Regionale del Lazio n. 21/2006, come modificata dalla Legge Regionale del Lazio del 30 ottobre 2008 n. 19 ed al Regolamento della Giunta Regionale del Lazio del 19 gennaio 2009 n. 1.

